Anno 1870

Num. 63

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali, Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. **20**
ARRETRATO CENTESIMI **40**

		Anno		Sem.		Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L.	42	22		12
Per le Provincie del Regno		»	46	24		13
Svizzera		»	58	31		17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27		15

Firenze, Venerdì 4 Marzo

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5489 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori tra l'Italia ed il Würtemberg, e all'annessavi Dichiarazione, sottoscritte entrambi a Stuttgard il 3 ottobre 1869, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 24 dicembre dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che la presente vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e il Wurtemberg, e dai rispettivi Plenipotenziarii sottoscritta a Stuttgard addì tre ottobre dell'anno mille ottocento sessantanove:

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia,
e Sua Maestà il Re del Wurtemberg.

Avendo giudicato utile di regolare con una Convenzione l'estradizione dei malfattori, e di assicurare l'assistenza reciproca della giustizia criminale, conformemente alla legislazione dei due paesi, hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia

Il conte Giuseppe Greppi, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Real Corte del Wurtemberg, ecc.;

Sua Maestà il Re del Wurtemberg

Il suo Ministro della Real Casa e degli Affari Esteri, bar. Carlo Varnbüler di Hemmingen, ecc.

I quali, dopo avere presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo italiano ed il Governo wurtemburghese assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente, salvo le eccezioni fatte negli articoli 3 e 6, tutti gli individui inquisiti o condannati, per uno dei crimini o delitti enumerati nell'art. 2, dai tribunali di quello degli Stati contraenti, contro le leggi del quale i crimini o delitti saranno stati commessi.

Art. 2. L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle leggi penali dei due Stati qui appresso indicate, allorchè le medesime potranno essere soggette, secondo la legislazione dello Stato che reclama, ad una *pena di privazione della libertà* (Freiheits strafe) di una durata di due anni o più, o di una pena più grave, salvo tuttavia le eccezioni fatte sul finire di questo articolo.

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio volontario;

2° Percosse e ferite volontarie che importino la morte, o che abbiano permanentemente debilitato un senso od un organo, o deturpato la faccia, ovvero che abbiano prodotto una malattia mentale (indebolimento delle facoltà intellettuali), o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, dell'uso della lingua o della capacità di generare;

3° Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

4° Rapimento, occultamento, soppressione di infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5° Incendio;

6° Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;

7° Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto accompagnato da violenza, furto se il colpevole era armato, furto commesso con frazione, scalata o con uso di chiavi contraffatte, furto sulle strade pubbliche o quando il valore degli oggetti rubati oltrepassi le cinquecento lire;

8° Contraffattura od alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite od Obbligazioni dello Stato, dei biglietti di Banca, o di ogni altro effetto pubblico, introduzione ed uso di questi stessi titoli; contraffazione di atti Sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti; falso in scrittura pubblica od autentica, privata di commercio o di Banca, ed uso di scritture falsificate;

9° Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, denunzia o querela calunniosa, istigazione e complicità in questi delitti;

10. Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

11. Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

12. Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa e frode.

Nei casi seguenti l'estradizione sarà accordata anche allorquando i crimini o delitti in questione saranno soggetti, secondo la legislazione dello Stato che reclama, ad una *pena di privazione della libertà* (Freiheits strafe) di una durata minore di due anni, cioè:

1° Per furto, cifra 7ª, e per le infrazioni citate nella cifra 10ª di questo articolo, se il valore degli oggetti derubati o usurpati oltrepassi i 500 franchi;

2° Per le infrazioni enumerate nella cifra 12ª, se il valore degli oggetti indebitamente appropriati oltrepassi 1000 lire.

Resta convenuto che la estradizione sarà pure accordata per i tentativi e per ogni complicità alle infrazioni menzionate in questo articolo.

Art. 3. La presente Convenzione non si applica ai crimini o delitti politici.

L'individuo che sarà estradato per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso essere giudicato o condannato per crimine o delitto politico commesso anteriormente all'estradizione, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà essere processato o punito per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, e non preveduta nella presente Convenzione, a meno che, dopo essere stato punito ovvero assolto dall'infrazione che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

Se vi sarà luogo di processare l'individuo estradato per altre infrazioni anteriori alla estradizione, e previste nella presente Convenzione, ma non indicate nella domanda di estradizione, avviso ne sarà dato al Governo che ha accordato l'estradizione.

Art. 4. La estradizione non potrà aver luogo se dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle leggi del paese, nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5. In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i proprii nazionali.

L'estradizione non avrà pure luogo se i tribunali del paese di rifugio, secondo le leggi di questo paese, sono competenti per giudicare il crimine o delitto che ha dato luogo alla domanda di estradizione.

Se in base alle leggi vigenti nello Stato, al quale il colpevole appartiene, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per le infrazioni commesse nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni ed i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro documento e schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

Art. 6. Allorchè il condannato o l'imputato è straniero ai due Stati, ed allorchè il crimine o delitto, pel quale l'estradizione è chiesta, è stato commesso fuori degli Stati contraenti, il Governo che deve accordare l'estradizione informerà nel primo caso quello del paese al quale l'individuo reclamato appartiene, nel secondo caso il Governo dello Stato nel quale il crimine o delitto è stato commesso, della domanda che gli è stata diretta.

Se il Governo così informato reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta potrà, a sua scelta, consegnarlo, od allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, od a quello cui l'individuo appartiene.

Se il condannato o l'imputato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi la estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari anche reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al Governo dello Stato la di cui domanda ha per oggetto l'infrazione più grave, ed ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica.

Art. 7. Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese, dove egli si è rifuggito, per un altro crimine o delitto, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Art. 8. La estradizione sarà sempre accordata anche quando l'imputato si trovasse impedito per questa sua consegna ad adempiere ad impegni contratti con privati, ai quali sarà in ogni caso riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le autorità giudiziarie competenti.

Art. 9. L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e sulla produzione di una sentenza di condanna o di un atto d'accusa, di un mandato di cattura o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, non che la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale od in forma autentica di spedizione, sia da un tribunale sia da ogni altra autorità competente del paese, dal quale si domanda la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne la identità.

Art. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa, o di un mandato di cattura, potrà col mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato prevenuto, a condizione di presentare nel più breve termine possibile il documento di cui si è annunciato la esistenza.

Art. 11. Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordegni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tale consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura che l'imputato avesse nascosti o depositati nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno essere loro restituiti esenti da ogni spesa appena compiuto il procedimento.

Art. 12. Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata la estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che a tenore dell'articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territori rispettivi; esse andranno a carico dello Stato che reclama, nel territorio degli Stati intermediari.

Art. 13. Se uno dei due Governi giudica necessario per la istruzione di un processo criminale la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell'altro Stato, o qualsivoglia altro atto di istruzione giudiziaria, saranno a questo effetto dirette in via diplomatica lettere rogatorie dalla Corte di appello competente del Regno d'Italia al tribunale wurtemberghese, e così di ricambio; le quali autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle leggi in vigore nel paese, dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

In tutti questi casi i due Governi rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese che potranno risultarne.

Art. 14. Nel caso chè la comparsa personale del testimonio fosse necessaria, il Governo da cui esso dipende, l'impegnerà a corrispondere allo invito che gliene vien fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni richiesti consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno di accordo per fissare la indennità che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante, in ragione della distanza e del soggiorno e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare che al ritorno.

Art. 15. Se all'occasione dell'istruzione di un processo in uno dei due Stati contraenti tornasse necessario di procedersi al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso appartengono, dovrà farsene domanda in via diplomatica e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti od i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, non che quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell'art. 14, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatto la domanda.

Art. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro.

Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica, e nella forma che sarà stabilita, di un estratto della sentenza pronunziata e divenuta definitiva al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle autorità cui spetta.

Art. 17. La presente Convenzione è conchiusa per cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato sei mesi prima della fine dei cinque anni la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Stuttgard nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Stuttgard, il 3 ottobre 1869.

(*L. S.*) Conte GIUSEPPE GREPPI.

(*L. S.*) Barone CARLO VARNBÜLER di Hemmingen.

DÉCLARATION.

Les soussignés, s'étant réunis pour signer le Traité d'extradition concerté entre l'Italie et le Würtemberg, ont jugé utile de déclarer formellement:

Que les deux textes du Traité, savoir le texte italien et le texte allemand, doivent être considérés comme également authentiques, et que s'il pouvait se trouver une divergence entre ces deux textes, de même que s'il surgissait un doute sur l'interprétation d'un passage quelconque, l'on suivra l'interprétation la plus favorable à l'extradition du prévenu.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition à Stuttgard, le 3 octobre 1869.

(*L. S.*) GREPPI.

(*L. S.*) VARNBÜLER.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, seguita da una Dichiarazione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze addì venticinque del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:
L. F. MENABREA.

Con Reali decreti del 17 febbraio ultimo ebbero luogo le seguenti disposizioni nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:

Vignolo cav. Vincenzo, capo di sezione, promosso capo di divisione di 2ª classe;

Anziani cav. Giovanni, id., id.;

Cambiaggio Giovanni Tommaso, applicato di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio;

Cipolletta Nicola, applicato di 3ª classe, promosso alla 2ª classe.

S. M. sopra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con R. decreto 31 gennaio 1870:

Navone cav. Adolfo, consigliere della Corte di appello di Genova, collocato a riposo dietro sua domanda dal 1° febbraio 1870 con titolo e

APPENDICE

MISCELLANEE DI SCIENZE, VIAGGI, ECC.

La ferrovia dal Pacifico all'Atlantico.

Cenni del cav. LUIGI DI COLLOBIANO, *segretario della legazione italiana agli Stati Uniti.*

Per le cause avvertite dallo scrittore di questi *Cenni*, i medesimi non recano che alcune note sommarie su quella colossale impresa della Ferrovia del Pacifico, che a ragione, per l'importanza, le difficoltà superate, la rapidità straordinaria dell'esecuzione, è posta fra le più grandi opere del secolo.

Però a seguito e complemento di questi *Cenni* verremo in appresso riportando e riassumendo nelle parti più interessanti, la descrizione che di quella ferrovia ci ha dato un elegante scrittore francese, il signor R. Lindau, il quale dipinge d'*après nature*; essendochè il giorno stesso dell'inaugurazione della grande ferrovia (il 10 maggio 1869) lasciava San Francisco per recarsi a New-York, attraversando sulla stessa ferrovia il continente americano.

Ecco infrattanto i cenni del cav. di Colobiano:

« Circostanze speciali avendo ritardato finora la pubblicazione di una relazione completa sui lavori della strada ferrata del Pacifico, non mi fu possibile di trasmettere in Italia qualche cenno relativamente a questa grande opera, il cui compimento venne accolto con dimostrazioni di gioia in tutta l'Unione. Ed in vero è questo un fatto oltremodo importante per gl'interessi di questo paese, e da formare un vero titolo d'orgoglio per questa nazione che seppe condurre a termine, in sì breve tempo ed in mezzo ad immense difficoltà, una delle più grandi opere del secolo.

« Riserbandomi di far pervenire costì la detta relazione quando verrà pubblicata, vengo ad esporre alcuni dati che mi venne fatto di raccogliere.

« L'idea di riunire per mezzo di una ferrovia gli Stati del Pacifico a quelli dell'Atlantico sorse verso il 1850, ed è da quell'epoca che datano i primi studii. Ma fu solo dopo la cresciuta importanza delle miniere di metalli preziosi della California, ed in seguito al rapido avanzarsi dell'incivilimento nell'Ovest, che si cominciò a porre ad esecuzione questo progetto.

« Nel luglio del 1862 il presidente Lincoln firmò l'atto che costituiva la Società formatasi con un capitale di 100 milioni di dollari per la costruzione di questa linea dichiarata nazionale, e che fu la sola sovvenuta dal governo degli Stati Uniti.

« La gran linea detta *National Pacific Railroad* consta di due sezioni: la prima, *Union Pacific*, parte da Omaha nel Missouri e va fino ad Ogden nel Nebraska, la seconda *Central Pacific* da Ogden si prolunga sino a Sacramento (California), un tronco di ferrovia essendo già in attività fra Sacramento e San Francisco.

« La lunghezza della strada è da Omaha ad Ogden 1032 miglia, da Ogden a Sacramento 864 miglia, in totale miglia 1896.

« Il Congresso accordò alla Compagnia i seguenti privilegi: 1° il diritto di passaggio gratuito attraverso ai territori posti sotto l'immediata amministrazione federale; 2° una concessione di 20 sezioni alternate di 1280 acri per miglio delle terre di proprietà dello Stato (*public lands*) traversate dalla ferrovia; 3° la Società venne autorizzata ad emettere, sotto garanzia del tesoro federale, delle obbligazioni al 6 per 100 proporzionatamente alla lunghezza ed alle difficoltà della linea.

« La proporzione in cui queste obbligazioni vennero emesse fu la seguente: tra il Missouri e le Montagne Rocciose (una distanza di 525 miglia) 16,000 dollari per miglio; attraverso le Montagne Rocciose (150 miglia) 48,000 dollari per miglio; nella gran valle centrale (900 miglia) 32,000 dollari per miglio; attraverso la Sierra Nevada (150 miglia) 48,000 dollari per miglio; dalla Sierra Nevada a S. Francisco (150 miglia) a 16,000 dollari il miglio. In totale vennero emesse obbligazioni per 53,520,000 dollari.

« I primordii della Società furono difficili. Malgrado il liberale appoggio del governo i capitali mancarono al principio. Le difficoltà dell'impresa erano immense, i risultati incerti, e ferveva in quel momento la guerra. Tale stato di cose fece sì che al principio del 1865 non vi erano che 40 miglia di strada. Ma a partire da quest'epoca i lavori procedettero con grande attività. Si arrivò perfino a fare 10 miglia al giorno, e una volta vennero posti in un sol giorno 7900 piedi di rotaie.

« I lavori vennero eseguiti nelle seguenti proporzioni:

1866	265 miglia
1867	245 »
1868	425 »
1869	105 »
Totale	1040 miglia

« Quest'enumerazione non si applica che alla sezione tra Omaha e Ogden (*Union Pacific*). La sezione dell'Ovest era terminata nello stesso tempo; cominciata nel 1866, era finita in maggio di quest'anno.

« Questa ferrovia apre l'adito al Pacifico, e, a meno di ostacoli imprevisti, in 20 o 22 giorni si può andare dall'Italia a S. Francisco. Il tempo che s'impiega ora da New-York a S. Francisco, circa 7 giorni, verrà ancora diminuito una volta che si saranno introdotte quelle migliorie nel servizio che verranno suggerite dall'esperienza; sicchè si spera di poter fare il tragitto in sei giorni.

« Il prezzo del viaggio fra New-York e San Francisco è fissato per ora a dollari 175 ed a 75 dollari pei treni di emigranti.

« La Compagnia ha ora un materiale di 2000 vagoni e di 150 locomotive. La sezione centrale non usa che legna nelle sue locomotive, pel resto della via la Compagnia si serve di combustibile fossile di miniere di sua proprietà situate nei terreni ceduti adesso dal governo.

« I treni sono forniti di tutto ciò che può servire all'uso dell'uomo nello spazio ristretto d'un convoglio di ferrovia, e vi si trovano vagoni con letti, trattoria, biblioteca, e i telegrammi pubblicati ogni giorno.

« Da due mesi che la strada è in attività non si ebbero a lamentare inconvenienti derivanti dalle speciali condizioni di questa linea. I lavori vennero collaudati dal governo, e molte opere d'arte che non presentavano le condizioni vo-

grado onorifico di presidente di sezione di Corte di appello.

Con R. decreto 13 febbraio 1870:

Pallieri cav. Baldassarre, consigliere della Corte di appello di Torino, collocato a riposo dietro sua domanda dal 1° marzo 1870 con titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte di appello.

Con RR. decreti 17 detto:

Ludovici Raffaele, id. di Napoli, promosso dalla 3ª alla seconda categoria di stipendio.

Elenco di disposizioni fatte nel personale dei notai con RR. decreti 13 febbraio 1870:

Tornatore Vincenzo, notaio a Gallodoro, dispensato dall'ufficio di notaio dietro sua dimanda;

Quirici Alfonso, notaio di rogito limitato alla pretura di Borgo a Buggiano, autorizzato ad estendere il suo esercizio notarile ai due limitrofi comuni di Uzzano e Monsummano ferma la residenza a Borgo a Buggiano;

Anastasio Nicola, notaio nel comune di Scala, traslocato nel comune di Amalfi;

D'Aponte Eugenio, nominato notaio a Serracapriola col R. decreto 2 maggio 1869, restituito in tempo a far valere il detto decreto entro il termine di tre mesi;

De Vita Nicola Pasquale, id. a Lucera col R. decreto 2 maggio 1869, id. id.;

De Marinis Alfonso, candidato notaio, nominato notaio a Eboli;

Lo Jacono Domenico Maria, id., id. a Gerocarne;

D'Havet avv. Carlo, iscritto nell'albo dei notai aspiranti pel circondario del tribunale di Firenze, cesserà d'appartenere al detto albo e sarà invece iscritto su quello pel circondario del tribunale di Grosseto.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto di S. M. in data del 23 settembre ultimo scorso che istituisce sei posti gratuiti per un corso di studii presso istituti agrari stranieri;

Visto che nel concorso aperto il dì 20 ottobre p. p. nessuno dei concorrenti risultò idoneo a tali posti,

Decreta quanto segue:

Art. 1. È aperto un nuovo concorso nel mese di settembre 1870 al fine di scegliere i sei giovani contemplati nel decreto predetto.

Art. 2. I giovani che vogliono profittarne debbono avere 17 anni compiti e dare un esperimento scritto ed orale sulle materie seguenti:

1° Fare una composizione in lingua italiana su tema che sarà loro dato;

2° Tradurre in italiano alcune pagine dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese (secondo il luogo ove intendono recarsi) senza uso di vocabolario; fare una composizione ed una conversazione in una di queste lingue sopra materie agrarie;

3° Provare con esame orale che conoscono gli elementi di algebra e di geometria compresa la trigonometria piana;

La computisteria agraria;

La fisica;

La chimica;

La storia naturale con particolare riguardo alla botanica;

Gli elementi di agricoltura;

La geografia fisica.

L'esame per ciascheduna di queste materie durerà non meno di quindici minuti.

Art. 3. I giovani dovranno aver presentata la loro dimanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio prima del 15 agosto, e si troveranno a Firenze per dare l'esame il 15 settembre.

Coloro che saranno scelti si terranno pronti a partire per la loro destinazione nel giorno che sarà indicato.

Art. 4. La Commissione che sarà nominata per questo esame sceglierà i sei migliori fra quei concorrenti che saranno stimati idonei, ripartendoli fra gl'istituti che si giudicheranno più convenienti.

Art. 5. Verso i giovani che saranno prescelti, il Governo non assume altri obblighi che i seguenti:

1° Far loro le spese di andata e ritorno;

2° Pagare la retta annua stabilita per ogni singolo istituto;

3° Concorrere per lire 240 annue alle spese di acquisto di libri, od altre che possano tornare necessarie od utili alla loro istruzione.

Art. 6. Quel giovane che alla fine del primo anno scolastico non superasse l'esame di promozione al grado superiore dell'istituto, perderà immediatamente ogni diritto al posto gratuito accordatogli, e dovrà provvedere a proprie spese al suo rimpatrio.

Il direttore capo della 1ª divisione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze addì 1° novembre 1869

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
BIAGIO CARANTI.

Il Ministro: M. MINGHETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.
(Terza pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del R. decreto 28 dello stesso mese ed anno,

Si notifica che i titolari delle sottodesignate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, ebbero ricorso a quest'Amministrazione, onde, previe le formalità prescritte dalla legge, loro ne vengano rilasciati i nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI SI È INSCRITTA LA RENDITA
Consolidato 5 0/0	131190	Hallandik Leopoldo, fu Giovanni . . . . L.	40 »	Napoli
	71506	Ferrari Vittore Maria, fu Giovacchino . . . . »	150 »	»
	146656	Presidente della Deputazione provinciale di Terra di Lavoro, con nota d'usufrutto a favore di Delisi Cosmo, fu Saverio (certificato d'usufrutto) . . . . »	150 »	»
	16154	Scialla Francesco, di Giuseppe (con annotazione di vincolo) . . . . »	85 »	»
	110308	Girardi Michele, fu Giuseppe . . . . »	175 »	»
	143105	Girardi Michele, fu Alfonso (con annotazione di vincolo) »	85 »	»
	145334	Detto (id.)	45 »	»
	4853	Cicero Pietra, fu Pietro (con annotazione di vincolo) »	400 »	»
	10332	Dell'Apa Pasquale, di Domenico (con annotazione di vincolo) . . . . »	125 »	»
	2323	Detto (assegno provvisorio) »	2 50	»
	77488	Gregori Gregorio, fu Filippo, domiciliato in Ancona (vincolata d'ipoteca per sua cauzione quale ufficiale postale) . . . . »	5 »	Torino
	28099	Demichelis Luigia, nata Scaffa, fu Amedeo, domiciliata in Saluzzo . . . . »	180 »	»
	3877	Detta (ambedue con vincolo per dote) . »	2 50	»
	Ass. prov. 15706	Comune di Cagno, Mandam. 3° della provincia di Como »	15 »	Milano
	27547	Detto »	30 »	»
	27548	Detto »	55 »	»
	27549	Detto »	30 »	»
	27550	Detto »	25 »	»
Consolidato 3 0/0	7504	Chiesa prioria di S. Martino ad Argiano, in comunità di S. Casciano, rappresentata dal suo rettore . . »	12 »	Firenze
Monte già Napoleone 23 gennaio 1844	1708	Grassi Pietro Paolo, notaio di Castiglione, provincia di Lodi . . . . »	36 60	Milano
Debito perpetuo 1819 già Sardo	9416	Corpo volontario dei Cadetti in Genova . . . . . . »	14 84	Torino

Firenze, addì 21 ottobre 1869.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

Per il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
RIOND.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

Movimento del mese di gennaio 1870.

	DEPOSITI		PRESTITI
	IN NUMERARIO	IN TITOLI (valore nominale)	
Effettuati in gennaio: Cassa di Firenze . . .	122,236 12	265,714 44	94,000 »
» » Milano	205,722 87	400,414 71	»
» » Napoli	2,503,027 39	271,700 »	113,500 »
» » Palermo . . .	89,903 »	63,300 »	324,000 »
» » Torino	205,113 96	29,100 »	84,000 »
	3,126,003 34	1,030,229 15	620,500 »
Esistenti al 1° gennaio 1870	63,968,761 29	92,249,336 06	73,729,648 65
	67,094,764 63	93,279,565 21	74,350,148 65
Restituiti	1,283,127 84	1,212,427 22	43,948 90
Rimanenza . . .	65,811,636 79	92,067,137 99	74,306,199 75

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Avviso di concorso.

Volendosi addivenire alla nomina di alunni saggiatori presso gli uffici del Marchio dei lavori d'oro e d'argento stabiliti nelle città di Genova, Milano, Napoli e Torino, il sottoscritto invita quelli che aspirassero ad uno dei detti posti a presentare nel termine di 30 giorni ai capi degli uffici soprannominati la loro dimanda in carta da bollo di lire una corredata dai documenti voluti per comprovare:

1° Di essere italiani domiciliati nel Regno;

2° Di aver raggiunto l'età d'anni 18 e non oltrepassata quella d'anni 28;

3° Di aver compiuto il corso di chimica in una delle Università o presso un istituto tecnico del Regno;

4° Di avere i mezzi di provvedere al loro sostentamento nel tempo dell'alunnato.

5° Di essere di buona condotta;

6° Di possedere una buona calligrafia.

Dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il 28 febbraio 1870.

Per il Direttore Capo della 4ª Divisione
BONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(Prima pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita iscritta al consolidato 5 0/0 presso la Direzione del Debito Pubblico in Napoli, N. 9541, per lire 170 a favore di Simone Ignazio di Germano, allegandosi l'identità della persona del titolare, come dell'usufruttuario, con quella di De Simone Germano e De Simone Ignazio.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica

Firenze, lì 28 febbraio 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.
(Seconda pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita iscritta al consolidato 5 0/0 sui registri della Direzione del debito pubblico di Torino, N. 47576, per lire 255 a favore di Tavel Giacobbe Stefano Rodolfo Augusto fu Federico Beato David, domiciliato in Payerne (Svizzera) con quella di Tavel Rodolfo Giacobbe Augusto fu Federico, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica d'intestazione.

Firenze, 14 febbraio 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Camera dei comuni, seduta del 28 febbraio:

Il signor Lyon Mayfair chiede al primo lord del Tesoro se il governo abbia il disegno di riproporre in questa sessione il *bill*, già approvato dalla Camera nella sessione precedente, sulla istruzione pubblica elementare in Iscozia, così per le campagne come per le città.

Il signor Gladstone risponde sperare che questo argomento della pubblica istruzione progredirà nella presente sessione legislativa tanto nella Scozia quanto nell'Inghilterra; e che, quantunque ora non possa determinare con precisione quello che il governo farà, tuttavia ben presto sarà nel caso di rendere note le disposizioni che si crederanno opportune a questo riguardo.

Il signor Beaumont chiede se le parole che il cancelliere dello scacchiere aveva in una recente tornata della Camera pronunciate dichiarando che egli non era favorevole ai trattati di commercio, avessero l'approvazione del governo.

Il signor Gladstone disse, provare qualche difficoltà nel rispondere a tale domanda; credere che il cancelliere dello scacchiere abbia con quelle parole voluto dire che non acconsentirebbe di buon grado alla proposta di un trattato di commercio; a cotale dichiarazione, interpretata in questo modo, non aver difficoltà di aderire anch'egli; essere dessa conforme a una dichiarazione fatta da Cobden nel 1861 sei mesi dopo di avere egli stesso negoziata la convenzione commerciale colla Francia. Ecco le parole di Cobden: « Noto con soddisfazione che la Camera si è astenuta dall'approvare in generale i trattati di commercio; quanto alla convenzione testè conchiusa colla Francia, non è quella, strettamente parlando, un trattato commerciale, ma bensì un passo simultaneo, fatto dai due paesi verso la libertà del commercio. » Del resto, soggiunse il signor Gladstone, domani stesso noi presenteremo alla Camera un trattato commerciale conchiuso coll'Austria, pel quale tutti i ministri, compreso il cancelliere dello scacchiere, sono responsabili. Il vero si è che ordinariamente i dazii che si stabiliscono in forza delle convenzioni commerciali, non servono a mire di rendita, ma di protezione; l'Inghilterra, invece, col trattato anglo francese, ha smesso gli ultimi avanzi dei dazi protettori. Ora, in virtù della convenzione conchiusa coll'Austria, si rinunzia a ogni dazio protettore sulla introduzione dei cereali e della legna di costruzione. Presi in questo senso i trattati di commercio, il margine dei medesimi si trova notevolmente ristretto.

Sir Carlo Adderly chiede al Direttore generale delle poste se il divario che corre tra il sistema complicato dei pesi inglesi e il sistema metrico, che è cotanto semplice e praticato da tutta l'Europa non abbia costretto il Governo britannico, nel trattato postale conchiuso colla Francia, ad accettare il peso d'un terzo d'oncia come equivalente al peso di dieci grammi, che è in realtà più debole d'un decimo; e se non abbiasi a rimediarvi mediante l'uso di pesi corrispondenti; lo che, per parte del Governo, costituirebbe un principio di approvazione del sistema decimale.

Il marchese di Hartington dice che non iscorge alcun inconveniente nel sistema adottato. Spera che la Francia adotterà per tipo il peso di quindici grammi, corrispondenti alla mezz'oncia inglese.

— Il *Times* reca che, nella elezione di ballottaggio di Tipperary, il signor Henon è stato eletto deputato alla Camera dei Comuni con 1,668 voti; il suo concorrente, signor Kircham, candidato feniano, ne ebbe 1,664.

FRANCIA

Il *Journal des Débats* scrive in testa al suo bollettino del giorno 2:

Si afferma da varie parti che il gruppo dell'estrema destra, che è pervenuto a mettere insieme 56 voti contro il ministero nella seduta del 24 febbraio, sta per costituire un'unione, meno numerosa senza dubbio, ma altresì più energica e più esaltata dell'antico circolo della via d'Arcadia nelle sue idee di resistenza al movimento liberale.

Ne sarebbe presidente Girolamo David e vicepresidente Clemente Duvernois. Il deputato delle Alte Alpi pubblica oggi nel *Peuple Français* un articolo che sembra confermare questa notizia. Egli promette in nome dei suoi amici che « coloro i quali avranno il coraggio di unirsi all'opposizione costituzionale fino dal principio saranno i benvenuti », e mostra di temere soprattutto che questa opposizione trionfi troppo presto.

Niente di più saggio che un tale timore. Infatti i nuovi Arcadi, scegliendo il loro terreno in modo da assicurarsi l'alleanza della sinistra, potrebbero forse un giorno battere il ministero in una questione importante. Ma siccome una tale vittoria avrebbe senza dubbio per risultato lo scioglimento immediato del Corpo legislativo, è assai verosimile che alla nuova Camera eletta senza l'intervento dei prefetti non sarebbe più l'opposizione di destra quella che potrebbe dare la menoma ombra al ministero.

— Il *Constitutionnel* riassume nei termini che seguono la esposizione dei motivi del bilancio che venne presentato al Corpo legislativo.

La esposizione fa conoscere la situazione finanziaria nei rapporti coi fatti che si sono avverati nel 1868 e nel 1869, e colle previsioni relative agli anni 1870 e 1871.

I risultati del 1868 sono conosciuti in modo certo. Il conto definitivo che va ad essere presentato fa risaltare una eccedenza di franchi 18,985,069 57 d'introiti sulle spese.

L'esercizio del 1869 non è ancora chiuso; tuttavia i suoi elementi conosciuti permettono di dire, con una certezza press'a poco completa, in che modo si liquiderà. Nella sua esposizione finanziaria dello scorso dicembre il signor Magne aveva annunziato una eccedenza di circa 55 milioni. Benchè il prodotto delle indirette abbia presentato in dicembre una diminuzione di 3 milioni comparativamente al dicembre del 1868, pure sembra che la previsione del signor Magne debba avverarsi. Si può anche contare sopra una eccedenza finale di 58 milioni.

Così, pel 1868 superiorità di rendite sulle spese di circa 19 milioni, e pel 1869 di 55 a 60 milioni.

A non vedere che queste cifre, tutto sarebbe per il meglio. Ma non bisogna dimenticare che fra le entrate inscritte nel bilancio dei due anni 1868-69 figura per una larga parte un prodotto dell'ultimo prestito. Franchi 131,922,000 per la guerra, 30,052,345 per la marina ed 83,419,646 pei lavori pubblici formano la risorsa eccezionale che la legge sul prestito ha raggiunta alle entrate normali dei due esercizi; di tal sorta che in realtà le spese dei due anni hanno superato le entrate di oltre a 160 milioni. Questa è esattamente la somma che è stata assorbita dalla trasformazione degli armamenti della guerra e della marina.

Dietro le cifre che precedono, la vera situazione è che nel corso dell'anno 1869 le entrate pubbliche sono arrivate a fornire esattamente l'equivalente delle spese, meno tuttavia quelle che potessero rendere necessaria sia una guerra, sia una trasformazione generale del materiale navale o militare.

La situazione è anche un po' migliore di ciò, perchè l'ammortamento ha funzionato da 4 anni in una certa misura, ed ha operata la riduzione di un centinaio di milioni sul debito pubblico.

Lo stato finanziario che apparisce dalla liquidazione degli esercizii trascorsi può adunque riassumersi così:

Le nostre entrate sono arrivate ad equilibrare le nostre spese, a condizione di limitare i lavori pubblici straordinarii ad una sessantina di milioni, e l'ammortamento ad una ventina di milioni.

Si ha ragione di ammettere che il presente anno darà come i precedenti una trentina di milioni di entrate in più di quegli inscritti nel bilancio. D'altra parte, alla fine d'ogni esercizio vi è sempre da annullare un certo numero di crediti non spesi, ed una costante esperienza ha dimostrato che queste annullazioni raggiungono ogni anno circa 25 milioni.

È adunque lecito di dire che, a meno di avvenimenti impreveduti e del tutto straordinarii, l'anno 1870 ci promette un risultato finanziario ancora di quello del 1869.

Basterà per questo che il nuovo ministro delle finanze induca il Corpo legislativo a resistere a qualunque tendenza a nuove spese.

La fermezza di carattere del ministro Buffet è sicura garanzia ch'ei non fallirà a questo compito.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

La Camera austriaca dei deputati si era prorogata per otto giorni; nel quale intervallo le Commissioni vanno preparando le relazioni pel bilancio. In un'altra Commissione, il signor Stremayr, ministro dell'istruzione e dei culti, ha spiegato l'avviso del governo sulla proposta del signor Rechbauer rispetto alla questione matrimoniale e confessionale. Le idee enunciate dal ministro sono conformi in sostanza alla detta proposta, ma con qualche modificazione nella forma.

Frattanto il Parlamento ungarico prosegue la discussione del bilancio. Si dice che fra breve sarà presentato un progetto di legge per un prestito a premi, al capitale nominale di 30,000,000, il cui prodotto verrebbe destinato al riscatto del ponte sospeso tra Pest e Buda, alla costruzione

---

lute di sicurezza e di durata vennero emendate o rifatte. Degli acquedotti assicurano l'acqua sui punti della linea che ne difettavano. Gli Indiani, che al principio disturbavano i lavoratori colle loro scorrerie, sono ora allontanati dalla linea. L'ultima spedizione del generale Sheridan li ha respinti verso i territorii del Nuovo Messico, e le ultime incursioni di cui fecero cenno i giornali non furono lungo la ferrovia del Pacifico.

« Vennero fatti in questi ultimi tempi alcuni apprezzamenti, a mio parere, esagerati intorno all'importanza di questa linea dal punto di vista del commercio europeo. Ma lasciando stare la quistione se la ferrovia del Pacifico, quantunque più breve, sarà mai per divenire la via regolare di transito del commercio europeo coll'Asia, a preferenza della via più comoda di Suez, non havvi più dubbio che rispetto all'America del Nord questa linea procura immensi vantaggi al paese. Infatti essa mette in contatto diretto le due metropoli dell'estremo Occidente e dell'estremo Oriente, San Francisco e New-York, passando per S. Louis che è la metropoli del centro, ed apre a queste due ultime città i mercati del Pacifico dalle isole Sandwich fino alla China; essa mette i porti dell'Atlantico e del Pacifico in comunicazione diretta colla valle del Mississipì ed il golfo del Messico, e raggruppa vieppiù la vasta Unione Americana del Nord.

« L'apertura di questa linea infine darà necessariamente un immenso sviluppo alla colonizzazione dei nuovi territori della parte centrale del continente che finora difettavano di vie facili di comunicazione. Questa parte del paese si popolerà rapidamente di gente attratta dalla ricchezza del suolo. La ferrovia del Pacifico sarà il solo sbocco per le ricchezze della Nevada e dell'Utah, e la principale linea di circolazione per le esportazioni e le importazioni dei vasti territori della Nebraska, del Colorado, dell'Idaho e dell'Oregon.

« Per le comunicazioni postali col Giappone, mediante la ferrovia del Pacifico, si calcola di guadagnare sei giorni. L'amministrazione postale della Confederazione della Germania del Nord ha già intavolato pratiche coll'amministrazione americana per trasmettere le sue corrispondenze per tale via.

« Da quanto ho esposto si rileverà l'importanza di questa linea per gli interessi di questo paese che fece sì grandi sacrifizi per accelerarne l'esecuzione, e ne accolse il compimento come un fatto di gloria nazionale. »

Il 10 maggio 1869 veniva collocato a Promontory-Point nel territorio dell'Utah, a 2500 miglia circa da New-York, l'ultimo pezzo di rotaia che congiungeva le due grandi sezioni della ferrovia dal Pacifico all'Atlantico.

L'atto del Congresso che accordava alle due Società assuntrici dell'impresa la costruzione della ferrovia era, come fu detto nei *Cenni* precedenti, del 1° luglio 1862; il termine estremo pel compimento delle linee veniva fissato al 1° luglio 1876; le Società pertanto aprivano all'esercizio pubblico la grande ferrovia, sette anni prima del termine loro concesso.

E questo straordinario risultato ottenevasi vincendo ostacoli e difficoltà che sarebbersi dette insuperabili.

Malgrado le larghezze della concessione e il potente aiuto del Governo, ponevasi mano alla intrapresa nel maggior fervore della guerra civile; in mezzo quindi ad una gravissima crisi finanziaria ed economica; dovevansi costruire 1770 miglia di strada ferrata; ma le difficoltà della lunghezza scomparivano a fronte delle nuove e straordinarie condizioni dei luoghi pei quali la ferrovia doveva essere condotta: due aspre catene di montagne sorgevano in traverso al tracciato delle due sezioni, la *Sierra Nevada*, che dovevasi valicare pel tratto di 150 miglia, salendo all'altezza di 7042 piedi inglesi, e la *Montagna di Wasatach*, nella catena dei Monti Rocciosi, per altre 150 miglia, fino all'altezza di 7567 piedi, sopra creste e pendii sui quali la neve s'ammonta da 3 a 12 metri d'altezza; e fra queste giogaie s'interponeva un deserto d'oltre tremila chilometri. Tutti gli ordinarii modi di lavoro, i mezzi di comunicazione, gli aiuti, le agevolezze dei paesi inciviliti o mancavano affatto od erano insufficienti ed inadatti.

« Il materiale, scrive il signor Lindau, per la sezione centrale — da Ogden a Sacramento, 864 miglia — si dovette costruire negli Stati dell'Est, e non potè essere trasportato nella California che per via di mare, doppiando il capo Horn.

« Era forza far seguire costantemente i lavoratori da convogli di vettovaglie e provvisioni di ogni sorta, trasportando ad ogni tratto intiere città ambulanti, con chiese, locande, alberghi, caffè, officine tipografiche, uffici di giornali; s'arrestavano qualche giorno, al più qualche settimana in un punto, poi tutto era spiantato e portato sopra un altro punto a misura del procedere delle linee.

« Per vastissimi tratti non rinvenivasi una goccia d'acqua. Bisognava quindi o scavare dei pozzi artesiani sul luogo, o derivare l'acqua dai torrenti alla distanza talvolta di più miglia. Poi s'avevano a combattere le incessanti aggressioni delle Tribù indiane, e, cosa certo più ardua, mantenere la disciplina in un esercito di operai. La Compagnia dell'*Unione* non ebbe mai meno di 20 a 25,000 lavoratori; e di che stampo! V'erano certamente in buon numero, bravi ed onesti operai; ma con essi, una bordaglia di uomini perduti, d'ogni paese e fatti ad ogni sbaraglio! Tutti erano armati di uno o di un paio di revolvers, senza tener conto dell'indispensabile *bowie-knife* — un coltellaccio che aperto non è lungo meno di due piedi.

« La legge di Lynch applicata in tutto il suo rigore, era la sola giustizia che regnasse fra quegli individui.

« Ci voleva una mano di ferro per mantenere in questa strana società, almeno un'apparenza d'ordine e di quiete. Così, allorchè l'abuso dei liquori divenne causa di intollerabili disordini, l'amministrazione non esitò punto a rimediarvi colla violenza, sopprimendo lo spaccio delle bevande spiritose; essa fece sfondare le botti di whiskey, e ne discacciò i venditori mandandoli a lagnarsene ai giudici di San Francisco. Era una misura necessaria, ma evidentemente illegale. La Società amò meglio pagare delle indennità, che tollerare più a lungo le conseguenze dell'intemperanza degli operai. Parrà strano, ma su questa classica terra della libertà non si è all'occorrenza tanto scrupolosi come da noi altri in Europa: la violenza, quando appare necessaria, si adopra francamente, senza scandalo di alcuno. »

(*Continua*)

di un nuovo ponte in pietra per agevolare la comunicazione tra le due città, e finalmente alla costruzione di vie, corsi e altri abbellimenti della capitale ungarica.

AFFRICA

Tunisi, 22 febbraio. Scrivono all'*Osservatore triestino*:

Come già vi informai, in seguito al contro progetto fatto e presentato dalla Commissione di controllo alla esecutiva, quest'ultima ha collaborato su quelle basi un nuovo progetto, le cui parti più importanti sono le seguenti:

Verrà formata un'amministrazione composta di sette membri, i quali verranno eletti da tutti i portatori di titoli governativi; e saranno divisi in tre componenti francesi, rappresentanti il debito estero e quattro altri, cioè italiani, inglesi ed un tunisino, per rappresentare il debito interno. A questo comitato di amministrazione verranno consegnate tutte le guarentigie, l'importo delle quali dovrebbe ammontare ad un annuo interesse di sei milioni e cinquecentomila franchi. Quest'amministrazione però funzionerà sotto la sorveglianza di ambedue le Commissioni, quella cioè del controllo e l'esecutiva.

La riduzione è, come venne proposta dapprincipio, solo del 5 0[0 annuo, riducendo però anche il corso d'emissione a seconda delle guarentigie già possedute da queste varie carte; le meno guarentite vengono ridotte al 10 0[0 soltanto del valor nominale.

Il Bey aveva già autorizzato la Commissione esecutiva di approvare il progetto e di concludere i rispettivi trattati col controllo; in seguito però ad alcuni ordini giunti da Parigi, l'ispettore generale di finanza, signor de Villet, primo membro dell'esecutiva, diresse una nota al Bey nella quale dice che prima di firmare il progetto bisogna aggiungere la clausula seguente, cioè: che per tutto il tempo che questi trattati o regolamenti finanziari governativi dureranno, la Commissione esecutiva resterà in pieno vigore, e che essa dovrà percepire tutte le rendite dello Stato, eccetto quelle già cedute al Comitato di amministrazione.

Questa proposta che sembra sia iniziata da tutti tre i Governi interessati, cioè Italia, Francia ed Inghilterra, fu respinta con vigore da questo Bey, il quale rifiutasi di firmare il trattato più detto.

Con ciò dunque tutti gli accordi e gli aggiustamenti vengono per ora, se non annullati, posti di nuovo in questione. Sembra però che i tre rappresentanti delle più dette potenze si preparino a presentare una nota colettiva che necessariamente dovrà venir presa in considerazione dal Bardo. Forse con ciò riuscirà di appianare le nuove difficoltà insorte. Per altro bastò questo fatto per rimettere in giro la voce corsa già tante volte che ben presto si vedranno in questa rada della Goletta le flotte dei mentovati Governi.

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI NAPOLI

PROGRAMMA *del commissario ordinatore per la classe* 35ª *del gruppo ottavo.*

La Commissione Reale italiana per l'Esposizione internazionale dell'industria marittima mi ha affidato l'incarico di commissario ordinatore per la 35ª classe dell'ottavo gruppo.

Mi decisi accettarlo, fidando principalmente nell'efficace e franco concorso che sarebbero stati per darmi gli orefici, miei colleghi; i negozianti di perle; i fabbricatori di adornamenti di corallo e di tartaruga; nonchè gli incisori valenti di conchiglie e d'ambra.

Egli è dunque perciò che a lei mi rivolgo pregandola a volersi compiacere di mandare alla grande Mostra internazionale di Napoli alcuni dei prodotti compresi nella 35ª classe, e dei quali più in particolare si occupa la casa che ella sì degnamente rappresenta.

A tal fine, avrà la cortesia d'intendersi col Comitato locale, il quale potrà darle ogni schiarimento.

Per mezzo del medesimo potrà spedire, in tempo debito, quelle cose che ella estimerà più atte a rappresentare, con decoro, alla Esposizione le industrie ch'ella esercita.

La classe 35ª dell'ottavo gruppo comprende gli elementi seguenti:

1. Attrezzi usati nella pescagione del corallo, delle perle, della tartaruga e dell'ambra.
2. Perle di mare e d'acqua dolce, e loro applicazione agli adornamenti muliebri.
3. Coralli greggi e lavorati, misti all'oro, o semplici.
4. Lavori di tartaruga.
5. Lavori di madreperla.
6. Conchiglie incise e decorative.
7. Ambra e suoi impieghi.

Le esposizioni internazionali sono ora le più nobili palestre dove le nazioni affratellate combattono le sole battaglie utili — quelle dell'intelligenza e del progresso. Il sottoscritto ha ferma convinzione che la S. V., penetrandosi di tutta l'importanza di queste grandi olimpiadi del secolo decimonono, vorrà concorrervi largamente.

Tutti gli oggetti accettati dai Comitati locali saranno esposti convenientemente, e custoditi colla più scrupolosa diligenza sotto la sorveglianza diretta e costante d'un personale fido a ciò preposto.

Napoli, 5 febbraio 1870.

Il Commissario Ordinatore
ALESSANDRO CASTELLANI.

NOTIZIE VARIE

L'*Italia Militare* annunzia che il 25° battaglione bersaglieri da Celano si è trasferito ad Avezzano.

— Leggesi nel *Giornale di Napoli* del 2:

Ieri sera le Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte onoravano di loro presenza il ballo di ragazzi che aveva luogo nelle sale della Casina dell'Unione.

Il ballo riuscì animato come i precedenti. V'intervenivano settanta signore e trenta ragazzi, dei quali alcuni in costume.

La Principessa Reale, colla abituale amabilità, voleva che le fossero presentati i ragazzi più piccoli, e li colmava di carezze e di baci.

Il Principe si ritirava verso l'una, e la Principessa dopo le tre del mattino.

— Leggesi nella *Lombardia* di ieri:

Sino dalle prime ore del mattino la città è in moto. Gli omnibus pieni di gente che vengono a godersi quei quattro giorni che S. Ambrogio ha sottratto alla quaresima. È una vita, un movimento insolito; gli è che il carnavalone riprende finalmente la sua fisonomia tutta ambrosiana. Era tempo che esso cessasse dal vivere a credito sulle sue memorie.

Il convoglio da Torino, che doveva arrivare ieri sera alle undici, subì un ritardo di tre ore e mezza pel gran numero di passeggieri; pei quali non bastarono sessanta vagoni!

Meneghino si è distinto nel carnevale torinese. Per la sua carrozza gli venne dal giurì conferito per acclamazione il secondo premio, consistente in una bandiera di seta ed un elegante regalo.

Il primo premio, bandiera di velluto ed oggetto d'arte, era stato per acclamazione aggiudicato a S. A. R. il Duca d'Aosta.

— S. A. R. il Principe di Savoia Carignano ha sottoscritto per lire 200 al monumento Paleocapa. La somma totale raccolta finora ammonta a lire 31,470 centesimi 56.

Il risultato delle offerte ottenute dalle varie città, dai corpi morali e dai particolari dà le seguenti cifre:

Dalla Società dell'Alta Italia	L.	2500 »
Dal personale ferrov. dell'Alta Italia .	»	6559 96
Dal personale del Genio civile ed amministrazioni governative	»	5798 75
Dal personale delle Società ferroviarie Meridionali, Romane, Calabro-Sicule e Liguri, insieme.	»	1949 65
Dal municipio di Venezia (*)	»	3000 »
Da vari cittadini di Venezia	»	1765 »
Dal Consiglio provinciale di Rovigo .	»	1000 »
Da vari municipi e cittadini delle provincie venete, insieme	»	1529 50
Dal municipio di Torino	»	1000 »
Da vari cittadini di Torino	»	1613 50
Dal municipio di Firenze	»	1000 »
Da sottoscrizioni raccolte nelle altre parti d'Italia e pervenute dall'estero. . . .	»	3554 20
	Totale L.	31270 56

Alla qual somma aggiungendo le lire 200 come sopra, si ha il totale generale di lire 31,470 56.

(*) Il Consiglio comunale di Venezia ha assegnate inoltre altre L. 3000 pel caso che il monumento si eriga in quella città.

— Scrivono da Messina in data del 25 febbraio al *Giornale di Sicilia*:

Questo Consiglio provinciale nella tornata del 15 corrente accordava un sussidio di quattro milioni di lire alla Società *Dalgairns* e C. per costruire la strada ferrata da Messina a Patti nella complessiva lunghezza di circa 80 chilometri. Il Consiglio nel votare il sussidio inculcò che la strada sia iniziata nel corrente anno 1870 e finita entro il venturo 1871. Questa clausola rivela che i rappresentanti la provincia non intesero sciupare il denaro dei contribuenti, nè molto meno prendere una deliberazione da rimanere soltanto scritta, ma compresero che il sussidio accordato richiedeva una pronta attuazione dell'opera sospirata.

Questa ferrovia metterà Messina nella felice condizione di ricevere le derrate per due opposti e ricchi canali. L'uno solca già dal 1866 il litorale sud, e ne raccoglie gli abbondanti prodotti; l'altro canale passerà a fecondare le ubertose campagne di Milazzo, di Barcellona, di Olivieri, di Patti; e se dopo l'attuazione di questa strada si venisse a stabilire un Consorzio tra le due provincie di Palermo e Messina, affin di ricongiungere Termini-Imerese con Patti, allora si sveglierebbe la vita economica ed agraria in tutta la regione litorana nord, e per ultimo scopo sarebbero riuniti direttamente questi due grandi centri di vita industriale, Palermo e Messina.

— R. Deputazione di storia patria in Modena.

Nella seduta del giorno 11 del corrente mese il socio conte Giovanni Galvani intertiene l'adunanza colla lettura di sempre nuove giunte al suo *Glossario Modenese*, e mostra come, per la ristampa del medesimo, esso, non solo abbia in pronto più di mille e cento nuove voci, ma abbia completato tutto il lavoro, aggiugnendovi gran copia di toscani riscontri nell'intento di agevolarne la diffusione e la pratica sostituzione alle poco aggraziate nostre maniere dialettali.

Modena, 12 febbraio 1870.

Il segretario ANTONIO CAPPELLI.

— Reale Istituto lombardo di scienze e lettere. (Adunanza del 10 febbraio 1870):

La seduta è aperta ad un'ora sotto la presidenza del cav. Cesare Castiglioni.

Leggono primi il M. E. dott Biffi: *Sui reformatorj antichi di Milano*, e il M. E. prof. Brioschi: *Intorno agli esami di licenza liceale.* Le note del senatore Brioschi tendono a confutare gli appunti che nella adunanza del 13 dicembre u. s. sono stati fatti a quel sistema col quale gli esami stessi furono regolati nell'ultimo triennio. Egli si fa dapprima a provare che la istituzione d'una Giunta esaminatrice, creata col decreto dell'ottobre 1866, non che essere in contraddizione colla legge 13 novembre 1869 sulla pubblica istruzione, costituisce la più razionale e pratica applicazione dei principii stabiliti nella legge stessa; e che inoltre quella istituzione era consigliata dalle condizioni nelle quali l'Italia trovavasi in allora, sia rispetto all'istruzione data nelle scuole dello Stato, sia riguardo all'istruzione privata. Mostra in seguito come la Giunta non fallisse agli scopi che si intendevano raggiungere col citato decreto; e determina le analogie fra il sistema adottato in Italia ed i sistemi vigenti presso alcune corporazioni scientifiche inglesi. Chiude accennando alla difficoltà che la Giunta incontrava nel suo lavoro ed alle cause di esse.

La lettura del vicepresidente Brioschi suscita una animata discussione, alla quale prendono parte i MM. EE. Buccellati, Maggi, Hajech e il S. C. Tamagni.

Legge di poi il S. C. prof. Bizzozero una *relazione sui lavori del dott. Manfredi intorno alla struttura della così detta parte ciliare della retina*; e gli succede il S. C. prof Zoncada con la prima parte del lavoro intitolato; *Formazione del latino e per esso del volgar nostro italiano.*

La parola è quindi data al M. E. cav. Cantù che riferisce sopra la pubblicazione *dei documenti dell'Archivio milanese.* Toccato dei precedenti volumi, su cui altre volte ragionò, fermasi specialmente sull'ultima pubblicazione che concerne il dominio di Filippo Maria. E cavandone le particolarità più interessanti, se ne giova onde colorire meglio i tempi di quell'astuto Visconti, la politica del tempo e la generale civiltà di allora.

Il prof. Ciavarini, ammesso a termini dell'articolo XV del regolamento organico, chiude la serie delle letture col resto della sua memoria *sull'Epicureismo pratico e teorico dei Romani.* Mostra egli in Lucrezio tre punti speciali di romanità, per rivendicare la personalità sua e per rendere ragione della sua arte sublime; indi espone brevemente la storia dell'Epicureismo pratico insino all'ultima età dell'Impero, nella quale la scienza ne prende la difesa, ma è vinta dagli scrittori cristiani.

Passato l'Istituto agli affari, ha imprima lettura del rapporto della Commissione *per gli onori alla memoria di Carlo Cattaneo*, relativo al monumento ed alla medaglia da eseguirsi in onore dell'illustre defunto; e a voti unanimi lo approva.

La seduta è sciolta alle 4.

Milano, 20 febbraio 1870.

Il segretario ASCOLI.

— L'Accademia delle scienze di Parigi nell'adunanza del 28 febbraio elesse il signor W. H. Miller, residente a Cambridge (Inghilterra), membro corrispondente al posto rimasto vacante nella sezione di mineralogia per la morte del signor Fournet di Lione.

— Dispacci telegrafici da Galle 22 febbraio annunziano che alla distanza di 15 miglia da Yokohama, il vapore *Bombay* della Società Peninsulare ed Orientale, in una fitta nebbia urtò nella corvetta a vapore americana *Oneida*. Questa andò quasi subito dopo a picco con perdita di circa 120 persone. Il *Bombay* ebbe pochi danni.

— A suo tempo abbiamo parlato della rovina del ponte sulla Msta lungo la linea ferroviaria tra Pietroburgo e Mosca e dei gravi inconvenienti che ne sono derivati alle comunicazioni fra i due grandi centri della Russia europea ed al commercio russo in generale.

Le corrispondenze da Pietroburgo recano ora che il ponte venne oramai ricostruito, che l'opera venne già inaugurata, e che il 21 dello scorso febbraio si è fatto l'esperimento per provare la solidità del nuovo ponte, esperimento che riuscì favorevolissimo. Cominciando dal giorno 22 febbraio pertanto il movimento dei treni di viaggiatori e di merci sulla ferrovia Nicolò ha ripreso il suo corso normale e le due capitali si trovano novellamente riunite per mezzo di una linea ferrata non interrotta. « È Pietroburgo soprattutto che deve congratularsi del ristauro del ponte sulla Msta, dice una corrispondenza, posciachè se gli abitanti di Mosca provavano un qualche ritardo nell'arrivo delle notizie, quelli di Pietroburgo provavano ritardi nell'arrivo delle provvigioni. »

— Nelle medesime corrispondenze si leggono queste altre informazioni:

La questione della ferrovia della Siberia ha fatto un passo decisivo nelle sfere governative. La deputazione riunita dei delegati del semstvo, del Comitato della Borsa e della municipalità di Kasan che si è recata a sollecitare dal governo la costruzione della linea Nijni-Novgorod, Kasan e Caterinbourg venne ultimamente ricevuta dal conte Bobrinsky, ministro delle comunicazioni, il quale dichiarò alla deputazione medesima che il progetto della ferrovia di Siberia verrà tra breve sottoposto all'esame del Comitato delle strade ferrate.

L'occupazione della baia di Krasnovodsk per parte dei Russi ha rievocata la quistione della esplorazione dell'Amou Daria sollevata or sono otto anni. A quell'epoca una Commissione presentò in proposito una memoria alla Società di geografia, la quale giudicò che il progetto di una spedizione dovesse aggiornarsi a tempo più opportuno. Siffatto momento è arrivato e si spera che il governo non rifiuterà il suo potente concorso agli esploratori dell'antico alveo dell'Oxus. La Società di geografia ha nominato a questo oggetto una nuova Commissione. La spedizione partirà probabilmente nel corso dell'estate.

PROGRAMMA

di concorso pel premio RAVIZZA *per l'anno* 1870.

La Commissione propone per l'anno 1870 il seguente tema:

« Dello squilibrio portato alla popolazione agricola dalla emigrazione in paesi stranieri e dall'affluenza alle città; sincerarlo colla statistica; ponderarne le conseguenze. »

Vi può concorrere ogni italiano, eccettuati i membri della Commissione.

I lavori saranno in lingua italiana, inediti, senza nome di autore; e contrassegnati da un motto, il quale si ripeterà sopra una scheda suggellata contenente nome, cognome ed abitazione del concorrente.

I manoscritti verranno mandati alla *presidenza del Regio Liceo Cesare Beccaria in Milano* prima dell'*ultimo giorno del dicembre* 1870.

L'autore premiato conserva la proprietà del suo scritto coll'obbligo di pubblicarlo entro un anno, preceduto dal rapporto della Commissione; alla presentazione dello stampato riceverà il premio di lire mille.

I nomi dei concorrenti non premiati resteranno ignoti.

Si fa preghiera ai giornali d'Italia che divulghino questo programma.

Milano, presidenza del R. Liceo Cesare Beccaria, 26 novembre 1869.

La Commissione: Pietro Rotondi, *pres.* — Felice Manfredi — Alessandro Pestalozza — Giuseppe Sacchi — Francesco Restelli — Cesare Cantù.

DIARIO

Il Reichstag della Confederazione del Nord nella sua seduta del 1° marzo, ed in onta all'opposizione del cancelliere della Confederazione, signor de Bismarck, ha approvato l'emendamento proposto dal signor Kirchmann all'articolo 1° del nuovo progetto di Codice penale, e si è per tal guisa pronunziato in favore dell'abolizione della pena di morte.

Nella tornata del giorno 28 febbraio della Camera dei comuni d'Inghilterra il signor de Beaumont rivolse al signor Gladstone la interpellanza che si era riservato di fargli a proposito della risposta datagli in una delle precedenti sedute dal signor Lowe intorno ai trattati di commercio, risposta della quale abbiamo fatto cenno nel nostro numero dello scorso martedì. Il signor Gladstone dichiarò che la risposta del signor Lowe si riferiva unicamente al principio dei trattati di commercio e non già ai casi particolari, ed annunziò che il governo avrebbe nella successiva seduta della Camera presentato il trattato di commercio stipulato coll'Austria e di cui tutti i membri del gabinetto si costituiscono solidalmente responsabili.

I giornali inglesi confermano che, in seguito ad una riunione dei pari tories tenutasi a Carlton Club, il titolo di leader del partito conservatore nella Camera dei Lords, ricusato dai signori Derby e Salisbury, venne definitivamente assunto dal duca di Richmond.

Al Senato francese incomincia oggi l'importante discussione del progetto di senatusconsulto per l'abrogazione dell'articolo 57 della Costituzione del 1852 che attribuisce al potere esecutivo il diritto di eleggere i sindaci anche fuori del grembo dei Consigli municipali.

La *Gazzetta di Madrid* pubblica un decreto che dichiara obbligatorii l'insegnamento e la costruzione di scuole.

Corrispondenze da Lisbona dichiarano assolutamente esagerate le notizie che sono state divulgate recentemente intorno alla agitazione degli spiriti in Portogallo. Secondo le citate corrispondenze, il movimento avvenuto ad Oporto non sarebbe che l'effetto della inquietudine elettorale, ed il Governo non ne sarebbe preoccupato che in minimo grado.

Il presidente degli Stati Uniti ha fatto pubblicare il testo ufficiale del nuovo trattato conchiuso colla China sotto il titolo di articoli addizionali al trattato del 18 giugno 1858 tra gli Stati Uniti d'America e l'impero del Tatsing.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 2.

Situazione della Banca. — Aumento nel numerario milioni 12; nelle anticipazioni 7[10; nei biglietti 6 7[10. — Diminuzione nel portafoglio 10; nel tesoro 7 9[10; nei conti particolari 10 1[2.

Parigi, 3

Chiusura della Borsa.

	2	3
Rendita francese 3 %	74 45	74 42
Id. italiana 5 %	55 77	55 75
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete . .	503 —	497 —
Obbligazioni.	247 —	247 45
Ferrovie romane	54 —	48 —
Obbligazioni.	128 —	130 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863 .	— —	— —
Obbligazioni ferr. merid. . .	170 —	170 25
Cambio sull'Italia.	3 1/4	3 1/4
Credito mobiliare francese . .	237 —	241 —
Obblig. della Regia Tabacchi .	448 —	450 —
Azioni id. id. .	665 —	667 —

Vienna, 3.

Cambio su Londra	124 35	124 10

Londra, 3.

Consolidati inglesi	92 3/4	92 3/4

Vienna, 3.

Il ministro dell'interno ha presentato al Reichsrath i voti delle Diete provinciali per le elezioni dirette del Reichsrath; presentò pure il progetto per un cordone telegrafico fra Ragusa e Malta.

Schwerin, 3.

Il granduca, la granduchessa e la duchessa Maria partiranno sabato per l'Italia.

Costantinopoli, 3.

La Porta spedì ai suoi agenti diplomatici una circolare per informarli che procederà a stabilire i limiti delle sue proprietà fra Ipoucza e Zabliak, sulla frontiera montenegrina, invitando le potenze ad assistervi col mezzo dei loro consoli.

Parigi, 3.

L'assemblea degli azionisti della immobiliare respinse la proposta di sciogliere la Società e votò la sua unione col credito mobiliare proposta da un gruppo d'azionisti.

Milano, 3.

Il Re intervenne al teatro che era splendidamente illuminato. S. M. fu accolta con fragorosissimi applausi e grida di Viva il Re. S. M. affacciossi più volte per salutare la folla.

Confini romani, 4.

È inesatto che l'*Osservatore Romano* abbia sospeso la sua pubblicazione o che sia stato soppresso.

Vennegli inflitta dal Papa stesso, lunedì, una sospensione illimitata per aver pubblicato, tra altri articoli, senza tener conto delle correzioni della censura, il dispaccio sull'incontro di Don Carlos e del duca di Modena a Lione.

Credesi che riprenderà la pubblicazione lunedì venturo.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 3 marzo 1870, ore 1 pom.

Cielo coperto, barometro abbassato di 5 mm.; il mare e i venti calmi. La burrasca annunziata ieri si avanza nella Manica. Barometro abbassato di 5 mm. nella Francia, ma si è alzato in Irlanda.

Il tempo peggiora.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 3 marzo 1870.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756,0	mm 754,5	mm 754 3
Termometro centigrado	13,0	16,0	10,0
Umidità relativa . .	80,0	70,0	80,0
Stato del cielo. . . .	nuvolo	nuvolo	pioggia
Vento direzione . .	SE	SE	SE
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura massima	+ 17,0
Temperatura minima.	+ 10,0
Minima nella notte del 4 marzo . . .	+ 9,5
Pioggia nelle 24 ore.	mm. 1,8

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — La signora Ristori col signor Salvini, ed altri distinti signori, rappresentano la tragedia di G. Marenco: *Pia de' Tolomei*, a benefizio degli Asili infantili, della Pia Casa di lavoro e degli Ospizi Marini.

TEATRO PAGLIANO, ore 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Deferrari: *Il Cadetto di Guascogna* — Ballo: *Giuditta*.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Compagnia dramm. di E. Meynadier rappresenta: *La question d'argent.*

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 4 marzo* 1870)

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0 . . . . god. 1 genn. 1870		57 42 1/2	57 40	57 77 1/2	57 72 1/2	»	»	»
Rendita italiana 3 0[0 . . . . . . » 1 ottob. 1869		36 50	36 40	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib. id.		84 50	84 40	84 95	84 90	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0 »		76 20	76 15	»	»	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . » 1 genn. 1870	500	»	»	682 50	681 50	»	»	»
Obb. 6 0[0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	464
Imprestito Ferriere 5 0[0 . . . . . »	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10 »	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	1740
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	2290
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »								»
Obbl. Tabacco 5 0[0 . . . . »	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 genn. 1870	420	»	»	»	»	»	»	193
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	164
Dette . . . . »	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 genn. 1870	500	»	»	332 1/2	332	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle dette. . . . . . . » 1 genn. 1870	500	»	»	180 1/4	177 1/4	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro) . . »	500	»	»	430 1/2	430	»	»	»
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11 »	505	»	»	»	»	»	»	464
Dette in serie di una e due »	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc . . . . . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0[0 . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »	500	»	»	»	»	»	»	135
5 0[0 italiano in piccoli pezzi . . » 1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	58
3 0[0 idem . . . . » 1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	37
Imprestito Nazion. piccoli pezzi » id.		»	»	»	»	»	»	85
Nuovo impr. della città di Firenze id.	250	210	209	»	»	»	»	»
Prestito a premi della città di Venezia		24	23	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0 . . .	500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste.	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 84	25 80
Roma	30			Vienna.	30			Parigi . . . a vista		103 25	103 15
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia.	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. . .		20 58	20 56
								Sconto Banca 5 0[0			

PREZZI FATTI

5 p. 0[0: 57 45-40 cont. - 57 72 1/2 f. c. — Dei nap. d'oro 20 60-59-58-58 1/2-57 cont — Rend. ital. 3 0[0 36 40-50 f. c. — Impr. Naz. 84 50-45 cont. - 84 90 f. c. — Buoni Merid. 431, 430 3/4, 430 1/2, 430 f. c.,

Il Vicesindaco: G. DINA.

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

A senso dell'articolo 26 degli statuti della Compagnia si notifica che l'Assemblea generale straordinaria degli Azionisti, indetta pel 22 dello scorso febbraio, è stata aggiornata *alle ore due pomeridiane precise di martedì 8 corrente marzo*, e si terrà come la precedente a *Terminus Hotel, Cannon Street* in Londra.

Dato addì 1° marzo 1870.

D'ordine del Consiglio d'Amministrazione

598 — G. B. GAJA, Segretario.

Banca Agricola Ipotecaria

Società Anonima autorizzata con R. decreto 29 luglio 1868

SEDE SOCIALE — *Firenze, via Tornabuoni*, 7

Non essendosi verificato il deposito di azioni prescritto dall'art. 80 dello statuto per l'assemblea che doveva aver luogo il 27 febbraio, a norma dell'art. 83 del predetto statuto gli azionisti della Banca Agricola Ipotecaria e quelli della Banca Fondiaria Italiana in liquidazione sono riconvocati in assemblea generale pel giorno 10 marzo prossimo, a ore 11 antimeridiane, nel locale sociale, via Tornabuoni, n. 7, Firenze.

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio d'Amministrazione;

2° Provvedimenti definitivi per la liquidazione finale della vecchia Banca, per dar esecuzione al R. decreto 29 luglio 1868, e per un componimento coi vecchi azionisti.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che riportino il riscontro di deposito dei titoli di azioni fatto ventiquattro ore prima presso la sede sociale in Firenze e presso altre casse pubbliche dello Stato.

Il Consiglio d'Amministrazione.

Firenze, 27 febbraio 1870.

581 — *Il Direttore Generale*: S. I. BRIZIO.

Avviso. 572

Facendosi seguito al decreto 1° corrente, n. 1200, di questo R. tribunale, con cui fu avviata la procedura di componimento in confronto del negoziante signor Giovanni Battista Barbieri di qui, come fu notificato con editto corrispondente inserito nelli numeri 27, 30 e 33 del *Giornale di Padova* del mese corrente, il sottoscritto Antonio Maria dottor Marcolini, notaio residente in Padova con studio in via Zattere, quale commissario giudiziale, pubblicamente invita i creditori tutti del signor Barbieri a termini dell'articolo 23 della legge 17 dicembre 1862 qui vigente, ad insinuare a lui stesso al più tardi entro il giorno 9 (nove) aprile prossimo venturo le loro pretese derivanti da qualsiasi titolo, sotto comminatoria che non insinuandosi entro il suddetto termine, ove avesse a seguire un componimento, sarebbero esclusi dalla tacitazione con tutta quella sostanza che è soggetta alla procedura di componimento, in quanto i loro crediti non sieno coperti da pegno, ed andrebbero soggetti alle conseguenze stabilite dagli articoli 35, 36 e 38 della legge stessa.

Si avverte che le istanze di insinuazione corredate dai relativi originali documenti dovranno essere prodotte in iscritto, munite delle competenti marche da bollo e spedite franche da ogni spesa.

Padova, 25 febbraio 1870.

Il Commissario giudiziale
ANTONIO MARIA dott. MARCOLINI.

Editto.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze rende noto a chiunque possa avervi interesse che all'incanto tenuto alla pubblica udienza del giorno primo marzo andante, i lotti dei numeri 2, 5, 6 dei beni subastati a danno del cav. avv Bartolommeo Fiani sulle istanze dell'avv. cav. Vincenzo Cercegnani, e di che infra rimasero provvisoriamente liberati quanto al secondo lotto al prefato signor Cercignani per lire ventimila centoventi, e quanto al 5° e 6° al signor Tito Cecchérini per la somma in complesso di lire ventiseimila cinquecento cinque, e che il termine per l'aumento del sesto scade il 15 marzo andante.

Lotto 2°.

Casa a due piani segnata del numero comunale 7.

Altra fabbrica detta il Torrino, posta nell'interno del giardino.

Terreno annesso.

Tutto il piazzale ricorrente fra i fabbricati del 1°, 2° e 3° lotto.

Lotto 5°.

Tutto il terreno ortivo e fabbricativo compreso il viale che lo separa dal terreno compreso nel 2° lotto.

Lotto 6°.

Casa posta lungo la via dei Vanni, di quattro piani, marcata dei numeri comunali 84, 86.

Li 2 marzo 1870.

612 — SEB. MAGNELLI, canc.

Estratto di bando venale per vendita coatta.

Con sentenza del tribunale civile e correzionale di Grosseto del dì 31 dicembre 1869 fu ordinato procedersi alla espropriazione mediante subastazione degli appresso lotti dalla signora Carolina Gucci nei Lupi, possidente domiciliata a Serrazzano, pretura di Pomarance, esecutati in danno del signor Ermanno Stefani, possidente domiciliato a Monterotondo.

Fu dichiarato aperto il giudizio di graduatoria dei creditori di Ermanno Stefani ai quali venne assegnato il termine di giorni trenta ad aver depositato i loro titoli di credito, nominando in giudice delegato l'avvocato Emilio Pannilini.

Il presidente del detto tribunale con provvedimento del 21 febbraio 1870 in esecuzione di tal sentenza fissò l'udienza dell' 8 aprile 1870, alle ore dieci antimeridiane, per il primo incanto.

I fondi da vendersi sono gli appresso:

1° Un tenimento di terra coltivato a castagni con casa colonica posto in Monterotondo, dell'estensione di ettari 11, ari 87 e centiari 86, cui confinano Ravenni, via della Fonte, eredi Moris, e se altri, ecc., rappresentato al campione del comune di Massa Marittima dalle particelle di numeri 131 e 122 della sezione A, valutato al netto lire 5603 60.

2° Un corpo di terre denominato il podere di Fonte Ralda, con casa colonica, vitato, ed olivato, dell'estensione di ettari 22, ari 3, centiari 18, cui confinano fratelli Rossi, strada del Poggio, Rocchino, Tartagli, Botro di Fonte Ralda, Botro dei Trogoli, e se altri, ecc., rappresentata al campione del comune di Massa Marittima dalle particelle di numeri 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 272*bis* della sezione A, valutato al netto lire 14,474 20.

3° Altro tenimento seminativo vitato posto come sopra, dell'estensione di ettari 258, cui confinano fosso Rio, Giovanni Battista Stefani, strada dei Poderini, via del Castello, e se altri, ecc., rappresentato al campione dalle particelle di numeri 256, 702, 731, 779 della sezione A, valutato al netto lire 5553 40.

4° L'utile dominio perpetuo di altro tenimento di terre diviso in due poderi denominato la Cura, e le Capanne, posto come sopra, dell'estensione di ettari 45, ari 52 e centiari 60, cui confinano Ravenni, Prioria della Madonna del Frassine, Marcucci, Tartagli, Carducci Bernardino, e Pietro, Ristori, via del Frassine, via della Suma, via di Fonte Ralda, Botro dei Sodi, e Botro del Malvado, e se altri, ecc., rappresentato al catasto del comune di Massa Marittima dalle particelle di numeri 133, 138, 139, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 165, 443, 444, 446, 447 della sezione Y, è gravato di un annuo canone a favore dello spedale di Massa Marittima di lire 64 68, valutato al netto anche dei capitali per far fronte al canone lire 28,811 40.

5° Uno stabile di recente costruzione ad uso di abitazione a tre piani oltre il terreno, posto in Monterotondo, cui confinano Stefani, e se altri, ecc., rappresentato al detto campione dalla particella di numero 779, della sezione Y, ed è stato valutato al netto lire 3257 00.

L'incanto si aprirà su i detti prezzi di stima resultanti dalla perizia dell'ingegnere Vincenzo Arrighi, registrata in Scansano il 17 ottobre 1869, alla quale dovrà aversi piena referibilità, e la vendita avrà luogo alle condizioni del bando venale del 21 febbraio 1870 esistente nella cancelleria di detto tribunale.

Grosseto, li 25 febbraio 1870.

604 — Dott. ISIDORO FERRINI, proc.

Eredità giacente.

Si rende noto che con decreto del 18 febbraio p. p. il pretore del quarto mandamento di Firenze ha dichiarata giacente l'eredità di Giuseppe Buys, e nominato in curatore alla medesima il signor dott. Ferdinando Scappini.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Il 1° marzo 1870.

620 — EUG. MARZUOLI, canc.

Costituzione di società.

Col privato atto de' 19 febbraio ultimo scorso, debitamente registrato, le signore Angela Lavagnini e Teresa Ramponi hanno contratto una società collettiva avente per oggetto la rivendita di mercerie e manifatture in una taberna, già funzionante fino dal 10 febbraio detto, posta in questa città in via dei Servi, sotto lo stabile di numero 70, la quale canterà colla ditta Angela Lavagnini e C., ed alla quale solamente è conferita la firma sociale.

Firenze, 3 marzo 1870.

616 — A. LAVAGNINI E C.

Avviso.

Il sottoscritto rende noto al pubblico che il di lui figlio Alfonso, tuttavia minorenne, non è ne è mai stato autorizzato a trattare affari per conto della sua ditta, e molto meno a contrattare obbligazione alcuna, e quindi che non sarà mai a riconoscere per valida qualsiasi operazione che da lui fosse o venisse fatta sia nel commercio che esso esercita in questa città, sia come capo della famiglia.

Firenze, 2 marzo 1870.

621 — RAFFAELLO GALLICO.

Cassa centrale di risparmi e depositi IN FIRENZE.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 137,586, sotto il nome di Bacchini Maria, per la somma di L. 128.

Ove non si presenti alcuno a vantar diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Li 3 marzo 1870. — 625

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 28 febbraio p. p., registrata con marca annullata, ha dichiarato il fallimento di Ercole Tinti, già impresario teatrale, domiciliato in Firenze, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice signor Lodovico Savelli, e nominando in sindaco provvisorio il signor Domenico Sabatini; ha destinata la mattina del 12 marzo corrente, a ore 10, per la riunione dei creditori avanti il giudice delegato onde proporre i sindaci definitivi.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 2 marzo 1870.

613 — CESARE MATUCCI, vicecanc.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza in data odierna, registrata con marca annullata, ha dichiarato il fallimento della ditta Giuseppe Salomone Levi, con taberna in questa città via Calzaioli, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice signor Enrico Perfumo, e nominando sindaco provvisorio il signor Diomede Tarchiani; ha destinata la mattina del 19 marzo corrente, a ore 10, per l'adunanza dei creditori davanti il giudice delegato onde proporre i sindaci definitivi.

Firenze, li 2 marzo 1870.

614 — CESARE MATUCCI, vicecanc.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 28 febbraio ultimo perduto, registrata con marca annullata da lire una, ha dichiarato il fallimento di Gio. Battista Barberi, negoziante pizzicagnolo in questa città via dell'Arcivescovado, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice sig. Enrico Perfumo, e nominando sindaco provvisorio il signor Oreste Del Bianco; ha destinata la mattina del 12 marzo corrente, a ore 10, per la riunione dei creditori avanti il giudice delegato onde proporre i sindaci definitivi.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 2 marzo 1870.

615 — CESARE MATUCCI, vicecanc.

Atto di citazione.

L'anno mille ottocento settanta, e questo dì tre del mese di marzo in Firenze.

L'infrascritto usciere della pretura di Santa Croce, primo mandamento di Firenze, ha citato i signori Matteo, e Felice, padre e figlio Molignoni, negozianti domiciliati a Malè presso Trento, a comparire avanti il suddetto tribunale, all'udienza del dì 15 aprile prossimo, a ore 10 antimeridiane, per sentirsi condannare solidalmente a favore del q. Antonio Alinari, negoziante domiciliato a Firenze, elettivamente presso il di lui procuratore legale dott. Dante Prezziner, in via Borgo degli Albizzi, n. 20, al pagamento di lire italiane mille novantasette, importare di tre *pagherò*, e tutto ciò a forma di legge, ed in ordine all'articolo 142 del Codice di procedura civile.

L'usciere
623 — LEOPOLDO FRANCINI.

Atto di citazione.

L'anno mille ottocento settanta, e questo dì tre del mese di marzo in Firenze.

L'infrascritto usciere della pretura di Santa Croce, primo mandamento di Firenze, ha citato i signori Matteo, e Felice, padre e figlio Molignoni, negozianti domiciliati a Malè presso Trento, a comparire avanti il suddetto tribunale, all'udienza del 15 aprile prossimo, a ore 10 antimeridiane, per ivi sentirsi condannare solidalmente a favore del signor Ferdinando Giannocci, possidente domiciliato a Firenze, elettivamente presso il di lui procuratore legale dott. Dante Prezziner, in via Borgo degli Albizzi, n. 20, al pagamento di lire italiane mille trecento sedici e centesimi quarantacinque, importare di otto *pagherò* tutti scaduti, e tutto ciò a forma di legge ed in ordine all'articolo 142 del Codice di procedura civile.

L'usciere
622 — LEOPOLDO FRANCINI.

Accettazione d'eredità *con benefizio d'inventario.*

Il dì cinque febbraio 1870 i signori Ernesto ed Ermanno del fu cav. Vincenzio Pezzella, domiciliati in Firenze, fecero dichiarazione nella cancelleria della pretura del quartiere S. Maria Novella di Firenze, di accettare col benefizio dell'inventario la eredità della defunta loro madre signora Maddalena Pieche vedova Pezzella, morta intestata in Firenze il dì 1° febbraio 1870.

Dalla cancelleria della predetta pretura.

Li 28 febbraio 1870.

603 — E. CUCCHI, canc.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI LECCE

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 9 antimeridiane del giorno di venerdì 18 marzo 1870, in una delle sale della prefettura di Lecce, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di avere depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nella cassa del ricevitore demaniale di Lecce, e quando l'importo ecceda la somma di lire 2000 nella Tesoreria provinciale, o in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte ed altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per 100 del prezzo d'aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso staranno a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati, e per i lotti esposti a secondo ed ulteriore incanto dovranno pure pagare le spese delle precedenti pubblicazioni.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 3 pom. nelli uffizi della prefettura.

9. L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. — Si procederà a termini dell'articolo 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano e degli articoli 197, 205 e 241 del Codice penale austriaco, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1258	Lecce	Capitolo di Lecce	Masseria Sabatini, sativo ed olivato. Composta dei fondi Rusciolone, Cormuni, Cupa, Pero, La Nardò, La Grande, Pozzo Grande, Aia, altro anche Aia, Giardino, Pozzo Piccolo, Serrazzolelle o Palavuto, oltre i fabbricati, le corti, e la casa rurale. Vi è un trappeto annesso alla masseria. Vi è pure incluso un altro fondo separato composto di tre fondi uniti detti Angeli Monaci. Confina i primi quattordici fondi, da ponente D. Giuseppe Libertini, da borea masseria Casi, da scirocco la masseria Mele Buono, e da levante con la masseria Scundi. Art. 175, sezione A, n. 435 a 450. Imponibile, L. 1,353 09. I fondi Angeli Monaci confinano da tramontana via pubblica, da scirocco D. Giuseppe Libertini, e da levante via pubblica e D. Salvatore Nahi. Art. 175, sezione B, n. 165 a 167. Imponibile, L. 405 83. In uno l'imponibile è di lire 1,758 92	55 84 75	89 »	60000	6000	200	350 72

602 — Lecce, 19 febbraio 1870 — *L'Intendente di Finanza*: BLANCO.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di martedì 15 marzo 1870, in una delle sale della prefettura di Napoli, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di aver depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nelle casse dei ricevitori demaniali o degli uffizi di commisurazione (ove esistono), e quando l'importo ecceda la somma di L. 2000 nelle tesorerie provinciali o ricevitorie circondariali (ove esistono).

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito pubblico al corso di borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per cento del prezzo d'aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione, di inserzione nei giornali degli avvisi d'asta, saranno pagate, per tutti i lotti compresi nell'avviso dall'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. presso l'Intendenza suddetta, sezione 1ª amministrativa.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza — Si procederà a termini dell'art. 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, degli articoli 197, 205 e 461 del Codice penale austriaco, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Num. progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1062	Giugliano	Mensa vescovile di Aversa	Parte del territorio denominato Masseria Grande, attualmente incolto, con alberi di noce e viti, di terreno molto fertile, con casa colonica, regione Monsignore.						
				Lotto 1°	15 95 64	37 179	27124 60	2712 46	100	
				Lotto 3°	24 51 72	57 126	50407 56	5040 75	100	

601 — Napoli, 1870. — *L'Intendente*: TARANTO.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA.